

Ai sensi dell'articolo 13 della Legge sulle associazioni („Gazzetta ufficiale“ n.74/2014), dell'articolo 14 della Legge sullo sport („Gazzetta ufficiale“ n.71/06, 124/10, 124/11, 86/12 e 94/13) e dell'articolo 26 dello Statuto dell'Unione sportiva, l'Assemblea dell' „Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno“ alla seduta dell'8 IX 2015, ha emanato lo

STATUTO DELL'UNIONE SPORTIVA DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con il presente Statuto si stabilisce il nome dell'Associazione, il nome in lingua straniera, la sede, il territorio di competenza, la rappresentanza, l'aspetto del timbro, i fini, le sfere di attività derivanti dai fini, i gruppi di riferimento, le attività volte all'attuazione dei fini, le modalità di assicurazione della pubblicità del lavoro, le condizioni e le modalità di adesione all'Associazione, la cessazione della prerogativa di socio, i diritti, gli obblighi e le responsabilità dei soci, la responsabilità disciplinare e il modo di tenere l'elenco dei soci, gli organismi dell'Associazione, la loro composizione e le modalità di convocazione delle sedute, di elezione e revoca dei soci, le competenze, le procedure decisionali, la durata del mandato negli organi di gestione, le modalità di convocazione dell'Assemblea in caso di cessazione del mandato, la nomina e la revoca del curatore fallimentare, lo scioglimento dell'Associazione, i beni dell'Associazione e le modalità di acquisizione e gestione degli stessi, le procedure di gestione dei beni in caso di scioglimento dell'Associazione, le modalità di risoluzione di contese e conflitti d'interesse all'interno dell'Associazione ed altre questioni d'interesse per l'Associazione „Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno“.

Articolo 2

La denominazione dell'Associazione è: SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ROVINJA-ROVIGNO (in seguito: Zajednica).

La denominazione dell'Associazione in lingua italiana è: UNIONE SPORTIVA DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO (in seguito: Unione).

Denominazione abbreviata: SZGR-USCR

L'Unione ha la propria sede a Rovinj-Rovigno.

La decisione relativa alla collocazione della sede dell'Unione viene portata dall'Assemblea della stessa.

Articolo 3

L'Associazione ha la prerogativa di persona giuridica senza fini di lucro, iscritta nel Registro delle associazioni della Repubblica di Croazia e nel Registro delle attività sportive presso l'Ufficio dell'amministrazione statale della Regione Istriana.

L'Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno riunisce i soggetti aventi prerogativa di persona giuridica nella sfera dello sport, che operano ed hanno la propria sede sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno.

Possono diventare membri dell'Unione anche altre persone giuridiche la cui attività riveste particolare interesse per ed è collegata alla sfera dello sport.

L'Unione è autonoma nel proprio operato.

L'Unione viene strutturata ed opera in conformità con le disposizioni della Carta olimpica, della Legge sullo sport e della Legge sulle associazioni.

Articolo 4

L'Unione è membro dell'Unione sportiva della Regione Istriana.

Articolo 5

L'Unione è rappresentata dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Unione. L'Unione viene rappresentata in tutti i segmenti di attività dal Segretario; il Consiglio direttivo può designare anche altre persone con diritti ed obblighi di rappresentanza, nei limiti dell'autorizzazione data.

Articolo 6

L'Unione ha il proprio timbro di forma circolare, del diametro di 38 mm. Ai bordi dello stesso sono riportate in lingua croata ed italiana la denominazione e la sede dell'associazione. In merito all'uso del timbro decide il segretario dell'Unione.

Articolo 7

Nell'Unione non è permessa alcuna forma di discriminazione razziale, etnica, nazionale, religiosa, politica o altra forma di violazione delle libertà e dei diritti dell'uomo e del cittadino.

II. PUBBLICITÀ DEL LAVORO DELL'UNIONE

Articolo 8

L'attività dell'Unione è pubblica. Il carattere pubblico del lavoro viene assicurato:

- informando i membri in merito all'attività dell'Unione alle sedute degli organismi della stessa,
- rendendo pubbliche le sedute degli organismi, eccetto, eccezionalmente, quando le sedute sono chiuse al pubblico
- preparando e pubblicando le relazioni annuali, progettuali, descrittive e finanziarie inerenti all'attività dell'Unione,
- ricorrendo alle tecnologie di informazione e comunicazione (siti web, social network e simili),
- tramite annunci pubblici,
- organizzando eventi speciali,
- in altri modi appropriati.

L'Unione può promuovere la pubblicazione di vari fogli informativi (bollettini, libri, monografie).

III OBIETTIVI, SFERA D'ATTIVITÀ, DESTINATARI ED ATTIVITÀ DELL'UNIONE

Conformemente agli obiettivi, la sfera d'attività dell'Unione è lo sport.

Articolo 11

L'attività dell'Unione è rivolta ai seguenti destinatari in qualità di soci e/o fruitori:

- bambini – popolazione in generale,
- cittadini – popolazione in generale,
- strutture dell'autogoverno locale e regionale,
- giovani – popolazione in generale,
- gruppi di tifosi,
- persone diversamente abili,
- persone in età avanzata,
- sportivi,
- sportivi portatori di handicap,
- operatori sportivi,
- alunni,
- associazioni ed iniziative civiche,
- pensionati.

Articolo 12

Le attività volte a realizzare gli obiettivi dell'Unione sono:

- coordinare l'attività dei membri, stimolare e promuovere lo sport sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno in conformità con il Programma nazionale di sviluppo dello sport, specie per la diffusione delle attività sportive tra i bambini, i giovani, gli studenti e le persone diversamente abili,
- impegnarsi per l'attuazione del Programma sportivo nazionale, ovvero del Programma annuale di attuazione del Programma sportivo nazionale,
- unificare e conformare i programmi sportivi, elaborare le proposte dei programmi per i bisogni pubblici nello sport nella Città di Rovinj-Rovigno, includersi nella loro realizzazione e presentare relazioni sulla loro attuazione,
- partecipare, insieme alle organizzazioni sportive scolastiche, alla promozione presso gli organismi preposti di programmi relativi ai fabbisogni pubblici nell'attuazione di attività sportive destinate ai bambini ed ai giovani,
- prendersi cura degli sportivi categorizzati ed assicurare nei propri atti, l'entità e le modalità di realizzazione dei loro diritti,
- contribuire a creare le condizioni per la partecipazione degli sportivi a campionati mondiali ed europei ed altre importanti competizioni internazionali,
- contribuire a creare le condizioni per assicurare un'adeguata assistenza sanitaria agli sportivi,
- tramite i propri rappresentanti nel Comitato di controllo della Società commerciale che gestisce gli impianti sportivi di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno ed in altri modi previsti dalla Legge, contribuire ad assicurarne la corretta destinazione e fruizione,
- fornire al Ministero preposto, opinioni in merito al cambio della destinazione d'uso di aree sulle quali è stata pianificata la costruzione di impianti sportivi pubblici, alla demolizione o al cambio della destinazione d'uso di impianti sportivi per utilizzi diversi dalle attività sportive,

- contribuire alla promozione del lavoro professionistico e dell'abilitazione dei quadri specializzati ,
- partecipare alla realizzazione dei programmi del Comitato olimpico croato, del Comitato paraolimpico croato e dell'Associazione sportiva croata dei sordi
- promuovere lo sport e lo stile di vita sano,
- promuovere l'educazione sportiva,
- promuovere la ricreazione sportiva,
- promuovere ed organizzare competizioni e manifestazioni sportive,
- promuovere altre attività in ambito sportivo,
- espletare anche altre attività e compiti stabiliti dalla legge, dalle norme del Comitato olimpico croato e dal presente Statuto.

Articolo 13

L'Unione espleta le seguenti attività economiche:

- attività editoriale
- attività di marketing.

Ai fini della realizzazione degli obiettivi e dei compiti stabiliti nel presente Statuto, in conformità con la Legge, l'Unione può fondare una società commerciale o altra istituzione per l'attuazione di attività economiche e di altro tipo.

Onde assicurare i mezzi necessari al finanziamento dei propri programmi, l'Unione può svolgere direttamente attività economiche o di altro genere, in conformità con le norme vigenti.

IV MEMBRI DELL'UNIONE

Articolo 14

I membri dell'Unione sono associazioni sportive ed altre persone giuridiche la cui attività è significativa e d'interesse per lo sport, e che accettano lo Statuto e gli atti generali dell'Unione.

I membri dell'Unione possono avere lo status di:

- membri effettivi (permanenti)
- membri temporanei (associati)

Articolo 15

Possono associarsi all'Unione le persone giuridiche di cui all'articolo 16 che siano membri delle unioni sportive nazionali e di altre associazioni affiliate al Comitato olimpico croato.

Articolo 16

Le associazioni sportive e altre associazioni, la cui attività è significativa e d'interesse per lo sport cittadino, per diventare membro dell'Unione devono allegare alla richiesta la seguente documentazione:

- la delibera di adesione all'Unione
- la copia del proprio statuto

- la copia del decreto dell'organismo competente dell'amministrazione statale sull'iscrizione al Registro delle associazioni dei cittadini della Repubblica di Croazia e la copia del decreto sull'iscrizione al Registro delle attività sportive,
- la copia dell'avviso dell'Ente statale per la statistica sulla classificazione del soggetto d'affari (associazione) secondo la Classificazione nazionale delle attività,
- i dati fondamentali sulla struttura e sull'attività,
- i dati fondamentali sul presidente e sul segretario,
- i dati sugli impianti sportivi, le attrezzature, il personale specializzato e le fonti finanziarie necessari allo svolgimento dell'attività,
- la copia del decreto sulla registrazione dei club alle rispettive unioni sportive nazionali,
- gli enti e le società commerciali devono allegare anche il decreto sull'iscrizione al Registro del Tribunale.

Articolo 17

L'Assemblea decide sull'adesione e sulla cessazione della qualità di membro nell'Unione. Tra le due sedute dell'Assemblea, il Consiglio direttivo decide sull'adesione provvisoria.

Il membro provvisorio ha tutti i diritti e gli obblighi del membro dell'Unione tranne il diritto di:

- eleggere i propri rappresentanti negli organi di gestione dell'Unione e per il loro tramite decidere in merito a tutte le questioni di pertinenza dell'Unione,
- usufruire dei mezzi del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il cofinanziamento delle attività delle rispettive associazioni.

Articolo 18

Per decisione dell'Assemblea, i membri effettivi diventeranno temporanei se si accerta che, in conformità al loro Statuto, non abbiano convocato a tempo debito l'Assemblea elettorale e fatto pervenire all'Unione il decreto dell'organismo dell'Amministrazione statale sull'iscrizione al Registro delle associazioni di cittadini. I membri effettivi diventeranno temporanei, sempre per decisione dell'Assemblea, se si accerta che sia trascorso un periodo di tempo doppio, rispetto a quello stabilito nello Statuto, per la convocazione dell'Assemblea e questa non si sia riunita.

Lo status di membro provvisorio può protrarsi per un anno dal momento dell'approvazione del decreto e se entro tale termine le manchevolezze non vengono eliminate, verrà a cessare lo status di membro dell'Unione. Nel periodo tra due sedute dell'Assemblea, la decisione sulla modifica dello status dei membri può essere approvata anche dal Consiglio direttivo, ma deve comunque venire confermata alla prima seduta successiva dell'Assemblea.

Articolo 19

I membri che hanno richiesto per la prima volta di entrare a far parte dell'Unione ed hanno acquisito lo status di membri provvisori, dopo tre anni possono diventare membri effettivi della stessa, eccezionalmente anche prima di tale scadenza, su proposta del Consiglio direttivo dell'Unione.

Articolo 20

L'Unione tiene l'elenco dei propri membri. L'elenco dei membri viene tenuto elettronicamente e contiene i seguenti dati: Denominazione del membro, Codice d'identificazione personale (CIP/OIB), Numero del Registro delle organizzazioni senza fini di lucro, Codice fiscale (MB), Numero di registro dell'Associazione, data di adesione all'Unione, data di cessazione dello status di membro dell'Unione.

L'elenco dei membri è accessibile a tutti i membri dell'Unione ed agli organismi competenti, su richiesta degli stessi.

L'elenco dei membri viene tenuto dal Segretario dell'Unione.

Articolo 21

I membri dell'Unione hanno i seguenti diritti e doveri:

- partecipare, attraverso l'Unione, alla definizione della politica di sviluppo dello sport nella Città,
- partecipare alla determinazione dei programmi comuni per lo sviluppo e la promozione degli sport che vengono realizzati nell'ambito, ossia attraverso l'Unione,
- partecipare alla determinazione dei programmi sportivi a livello cittadino, per la cui realizzazione vengono assicurati i mezzi dal bilancio cittadino,
- conformemente ai criteri, fruire dei mezzi del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il cofinanziamento dei programmi della propria associazione,
- conformemente ai criteri stabiliti, fruire dei mezzi del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il cofinanziamento di manifestazioni ed iniziative civiche,
- partecipare alla definizione dei criteri e delle misure per la valorizzazione dei programmi sportivi,
- svolgere la propria attività in conformità con la politica di sviluppo dello sport, ai piani e ai programmi per la realizzazione dei bisogni e degli interessi delle società sportive, nonché agli interessi e compiti definiti,
- applicare coerentemente tutte le delibere degli organismi competenti dell'Unione che li riguardano,
- scegliere i propri rappresentanti negli organi amministrativi e negli altri organi dell'Unione e partecipare in questo modo alle decisioni sulle questioni inerenti la sfera di attività dell'Unione,
- realizzare altri diritti e adempiere agli altri obblighi stabiliti dalla legge, dal presente Statuto, dai piani e dai programmi e dagli altri atti generali dell'Unione.

Articolo 22

Nel caso in cui singoli membri associati, con la propria attività, non realizzassero le finalità per le quali sono stati costituiti, ossia agissero contrariamente alle prescrizioni, alle disposizioni del presente Statuto oppure ai compiti definiti, gli organi dell'Unione possono controllare l'attività del membro in oggetto, avviare il procedimento per l'accertamento delle condizioni reali e intraprendere i seguenti provvedimenti:

- chiedere la sospensione degli organi esecutivi e l'elezione di nuovi organi esecutivi del membro associato,
- chiedere la convocazione della seduta straordinaria dell'Assemblea, oppure convocare da soli la seduta straordinaria dell'Assemblea dell'organizzazione associata,

- chiedere di verificare il lavoro delle persone responsabili che non hanno svolto i compiti definiti durante la propria gestione,
- effettuare la revisione complessiva dell'attività.

Articolo 23

La qualità di membro dell'Unione cessa:

- con la cessazione dell'attività dell'Unione,
- con la cancellazione del membro dal registro dell'organismo competente presso l'amministrazione statale,
- qualora ne venisse vietata l'attività in conformità con la legge,
- in seguito all'emanazione della delibera di ritiro dall'Unione,
- qualora si constatasse che il membro ha smesso di operare, ossia che è trascorso il doppio del tempo stabilito dallo statuto per la convocazione dell'assemblea, e l'assemblea non è stata convocata,
- qualora il membro non adempisse gli obblighi finanziari nei confronti dell'Unione entro il termine di un anno,
- con la delibera dell'Assemblea dell'Unione, qualora il membro non agisse in conformità con le disposizioni del presente Statuto e gli altri regolamenti dell'Unione, danneggiasse gli interessi dell'Unione e la sua reputazione.

La decisione relativa alla cessazione della qualità di membro viene portata dal Consiglio direttivo dell'Unione. In merito alla decisione del Consiglio direttivo, il membro espulso ha il diritto di presentare ricorso all'Assemblea dell'Unione entro 30 giorni dalla ricevuta della decisione.

L'Assemblea dell'Unione è in dovere di deliberare in merito al ricorso di cui all'alinea precedente entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso. La decisione dell'Assemblea è definitiva.

Articolo 24

I membri dell'Unione assumono gli obblighi e le responsabilità derivanti dalla legge e dalle altre prescrizioni giuridiche, da questo Statuto e dagli altri atti dell'Unione.

I membri dell'Unione rispondono sul piano disciplinare della violazione degli obblighi e delle responsabilità nei seguenti casi:

- violazione degli obblighi di legge concernenti l'attività dell'Unione,
- mancato rispetto delle disposizioni dello Statuto,
- mancato rispetto delle decisioni degli organi di gestione dell'Unione,
- mancata attuazione degli obblighi assunti,
- negligenza nell'attuazione degli obblighi tale da arrecare danni materiali all'Unione,
- negligenza o mancato rispetto delle norme legislative nella gestione dei beni dell'Unione,
- danneggiamento della reputazione dell'Unione e delle finalità di sviluppo dello sport nella Città di Rovinj-Rovigno.

Articolo 25

La responsabilità disciplinare dei membri dell'Unione si accerta tramite il procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare può essere avviato dal Presidente dell'Unione o da 1/3 dei membri dell'Unione, in forma scritta e con la motivazione dettagliata della richiesta di avvio.

La richiesta deve essere firmata e vidimata apponendovi il timbro di tutti i membri dell'Unione che l'hanno avviata. Il procedimento disciplinare viene condotto e le misure disciplinari vengono emesse dal Consiglio direttivo dell'Unione.

Articolo 26

Nell'ambito del procedimento disciplinare vengono accertate tutte le circostanze che hanno portato all'inosservanza degli obblighi e delle responsabilità dei membri, la gravità della violazione e i danni causati all'Unione.

Articolo 27

In caso di accertamento della violazione degli obblighi e delle responsabilità associative, nei confronti del membro dell'Unione si possono emanare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- ammonimento, o
- espulsione dell'Unione.

Articolo 28

Il membro dell'Unione nei cui confronti sia stato emanato il provvedimento disciplinare, ha il diritto di presentare ricorso all'Assemblea dell'Unione entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

L'Assemblea dell'Unione è in dovere di pronunciarsi in merito al ricorso entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. La Decisione dell'Assemblea è definitiva.

Articolo 29

Ogni membro dell'Unione ha il diritto di notificare per iscritto al Consiglio direttivo, al Presidente o all'Assemblea dell'Unione qualsiasi violazione delle disposizioni statutarie o irregolarità nell'attuazione delle decisioni degli organismi dell'Unione.

Ogni membro dell'Unione ha il diritto di denunciare per iscritto irregolarità nel lavoro di singoli membri o organismi dell'Unione.

Il Presidente è in dovere di pronunciarsi per iscritto in merito ad avvertimenti e denunce presentati dai membri, entro il termine di 30 giorni dalla ricevuta degli stessi.

V ORGANI DELL'UNIONE E GESTIONE DEGLI AFFARI DELLA STESSA

Articolo 30

I membri dell'Unione partecipano alla gestione degli affari nella medesima mediante i propri rappresentanti, promovendo iniziative per esaminare determinate questioni agli organi dell'Unione e in altri modi stabiliti dal presente Statuto.

I membri dell'Unione eleggono i propri rappresentanti negli organi dell'Unione nel modo stabilito dal presente Statuto a dai suoi atti.

Articolo 31

Gli organi di gestione dell'Unione sono:

1. l'Assemblea,
2. il Consiglio direttivo,

3. il Presidente,
4. il Vicepresidente
4. il Segretario.

AD 1. - L'Assemblea

Articolo 32

L'Assemblea è il massimo organo amministrativo dell'Unione.

L'Assemblea è formata dai rappresentanti dei membri effettivi dell'Unione e precisamente un rappresentante per tutti i membri delle associazioni operanti nell'ambito dello stesso sport ed un rappresentante comune per i membri effettivi delle associazioni operanti nell'ambito di sport diversi. Il numero dei rappresentanti nell'Assemblea e le unità elettorali vengono stabiliti dal Consiglio direttivo.

Articolo 33

Il rappresentante nell'Assemblea deve soddisfare le seguenti condizioni:

- avere la cittadinanza della Repubblica di Croazia
- aver compiuto 18 anni e possedere competenza professionale
- essere un operatore sportivo affermato oppure uno sportivo
- essere membro dell'associazione rappresentata e confermarlo con delega scritta della stessa.

Il rappresentante nell'Assemblea viene nominato per un periodo di quattro anni e può venire rieletto.

I membri dell'Assemblea sono in dovere di sottoscrivere una particolare dichiarazione con la quale si impegnano a rispettare la Carta olimpica ed il presente Statuto.

Il rifiuto di firmare la dichiarazione di cui al comma precedente del presente articolo equivale al rassegnare le dimissioni, per cui l'unità elettorale rappresentata dal soggetto in questione è in dovere di proporre un nuovo rappresentante.

Il rappresentante che dovesse svolgere il proprio dovere con negligenza o violare le norme dello Statuto o intaccare in qualsiasi altro modo il prestigio dell'Unione, sarà ammonito dal Consiglio direttivo che informerà in merito l'associazione o le associazioni che lo hanno eletto.

Le associazioni sono in dovere di far pervenire al Consiglio direttivo dell'Unione la decisione relativa alla responsabilità del rappresentante in seguito all'informazione di cui sopra, entro 60 giorni. Se entro tale termine, il Consiglio direttivo non riceve alcuna informazione, si ritiene che il rappresentante sia stato revocato con relativa cessazione del suo mandato in seno all'Assemblea.

Il mandato del rappresentante in seno all'Assemblea può cessare in seguito allo scadere del mandato, alla revoca dello stesso, all'approvazione delle dimissioni, alla morte del rappresentante, se l'associazione che rappresenta cessa di esistere e se il soggetto cessa di essere membro dell'associazione che rappresenta.

La revoca viene effettuata secondo la stessa procedura seguita per la nomina.

L'organo competente dell'associazione membro dell'Unione può revocare il mandato del proprio rappresentante nell'Assemblea dell'Unione per i motivi di cui al comma 6. del presente articolo e nel caso in cui tale rappresentante sia anche membro del Consiglio direttivo, cessa anche il suo mandato in seno a tale organo.

Il mandato del nuovo rappresentante eletto dall'associazione membro nell'Assemblea dell'Unione dura fino alla cessazione del mandato del membro revocato e se il membro revocato era anche membro del Consiglio direttivo, l'Assemblea elegge un nuovo membro del Consiglio direttivo, il cui mandato dura anche fino alla scadenza del mandato del membro che va a sostituire.

Articolo 34

Il Presidente avvia, al più tardi tre mesi prima dello scadere del mandato, il procedimento per la nomina dei rappresentanti nell'Assemblea per il mandato successivo.

Nel caso in cui singoli membri non avessero scelto il proprio rappresentante nell'Assemblea nel tempo stabilito nel comma 1 del presente articolo, l'Assemblea inizierà il proprio lavoro se almeno due terzi dei membri recapitano la delibera di nomina del proprio rappresentante.

La prima seduta della nuova Assemblea viene convocata dal presidente uscente.

Articolo 35

Le sedute dell'Assemblea vengono convocate in base alle necessità, almeno una volta all'anno.

Ogni quattro anni viene convocata la seduta costitutiva dell'Assemblea.

Le delibere emanate sono legalmente valide se alla seduta dell'Assemblea partecipano più della metà dei rappresentanti eletti.

L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei rappresentanti presenti, eccetto in casi particolari stabiliti nel presente Statuto.

Nel caso di mancanza del quorum si aspetta 30 minuti, dopo di che viene compilato il verbale e la seduta viene annullata.

Il Presidente convocherà nuovamente la seduta dell'Assemblea entro il termine di 8 giorni dal giorno dell'annullamento della seduta.

Le delibere vengono emanate con votazione palese, eccetto quando viene deciso che singole questioni vengano votate segretamente.

La decisione sulla cessazione dell'attività dell'Unione viene approvata con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri dell'Assemblea.

I lavori delle sedute dell'Assemblea vengono messi a verbale e questo viene custodito permanentemente nell'archivio dell'Unione.

Articolo 36

L'Assemblea viene convocata e condotta dal presidente dell'Unione. In caso di impedimenti del presidente questa viene convocata e condotta dal vicepresidente.

Il presidente convoca l'Assemblea:

- quando giudica che sia necessario convocarla,
- in base alla conclusione del Consiglio direttivo,
- su richiesta di almeno un terzo dei membri.

Nella richiesta di convocare la seduta straordinaria dell'Assemblea, i proponenti sono in obbligo di presentare la proposta dell'ordine del giorno della stessa.

Se il presidente dell'Unione non dovesse convocare la seduta straordinaria dell'Assemblea entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, la stessa verrà convocata dai proponenti. Alla seduta straordinaria dell'Assemblea si delibera soltanto in merito alle questioni per cui la stessa è stata convocata.

L'invito per l'Assemblea con la proposta dell'ordine del giorno e il materiale per la seduta va recapitato ai rappresentanti almeno otto (8) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Nel caso in cui durante l'Assemblea si decidesse su questioni che per la loro importanza richiedono il processo discrezionale, il materiale per la medesima va recapitato almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

In casi eccezionali il presidente può convocare l'Assemblea anche in termini più brevi.

Articolo 37

Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea in qualità di ospiti, i rappresentanti di organi sportivi e statali, nonché di altre organizzazioni, ma senza il diritto di decidere.

I rappresentanti di organizzazioni ed organismi specifici di cui al comma 1. di questo articolo, vengono invitati alle sedute dell'Assemblea dal presidente.

Articolo 38

L'Assemblea dell'Unione ha i seguenti diritti e doveri:

- emana e modifica lo Statuto dell'Unione ed altri atti stabiliti dallo Statuto,
- stabilisce l'orientamento politico e programmatico dell'Unione,
- stabilisce i criteri per la pianificazione e l'assegnazione dei mezzi finanziari, unifica e coordina i programmi sportivi, definisce la proposta del programma dei fabbisogni pubblici nello sport e provvede alla loro realizzazione,
- approva il piano di lavoro ed il piano finanziario per l'anno successivo e la relazione

- sul lavoro svolto nell'anno precedente,
- approva la relazione finanziaria annuale,
 - decide sull'ammissione e sulla cessazione della qualità di membro dell'Unione,
 - decide in merito all'associazione con altre organizzazioni, all'adesione ad altre organizzazioni ed al ritiro dalle stesse
 - esamina le problematiche attuali riguardanti il lavoro dell'Unione, prende posizione ed emana atti generali e singoli di propria competenza,
 - decide sulla modifica delle finalità e delle attività, delle attività economiche, della cessazione dell'attività e della suddivisione degli altri beni dell'Unione,
 - nomina ed esonera il Consiglio direttivo, il presidente, il vicepresidente ed il segretario dell'Unione,
 - nomina il liquidatore dell'Unione,
 - proclama i membri onorari dell'Unione,
 - esamina e accoglie le relazioni di lavoro dei propri organi,
 - emana il Regolamento di procedura dell'Assemblea,
 - delibera anche in merito ad altre questioni per le quali lo Statuto non prevede la competenza dei altri organi dell'Unione,
 - partecipa all'elaborazione della Strategia di sviluppo dello sport della Città di Rovinj-Rovigno,
 - emana decisioni definitive in materia di procedimenti disciplinari.

AD 2 – Il Consiglio direttivo

Articolo 39

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo e amministrativo dell'Unione che, tra le sedute dell'Assemblea, gestisce gli affari della medesima.

I membri del Consiglio direttivo hanno gli stessi diritti, obblighi e doveri durante lo svolgimento della propria funzione.

Articolo 40

Il Consiglio direttivo è formato da sette membri: il presidente, il vicepresidente e cinque membri eletti dall'Assemblea per un periodo di quattro anni e possono venire rieletti.

Il presidente e il vicepresidente dell'Assemblea diventano per funzione membri del Consiglio direttivo. La proposta - lista dei candidati - per l'elezione degli altri membri del Consiglio direttivo viene fatta dal presidente dell'Assemblea.

Ogni membro dell'Assemblea presente, ha il diritto di avanzare, motivandole, singole modifiche, ovvero controproposte, alla lista presentata.

A conclusione del dibattito su ogni singola modifica alla lista proposta, si vota singolarmente ogni proposta fino a giungere alla lista completa dei candidati.

Dopo la definizione della lista dei candidati a membri del Consiglio direttivo, si vota la lista completa approvata per l'elezione degli altri membri del Consiglio direttivo.

Articolo 41

Il presidente dirige il lavoro del Consiglio direttivo.

In caso di assenza oppure impedimento del presidente, il lavoro del Consiglio direttivo viene diretto dal vicepresidente oppure da un membro autorizzato dal presidente.

Articolo 42

Le sedute del Consiglio direttivo si tengono secondo necessità, ma almeno una volta in tre mesi.

La seduta del Consiglio direttivo viene convocata dal presidente.

Articolo 43

Le decisioni del Consiglio direttivo sono legalmente valide se alla seduta partecipano più della metà dei suoi membri.

Il Consiglio direttivo emana le delibere con la maggioranza dei voti dei suoi membri.

Le delibere vengono emanate con voto palese, eccetto quando viene deciso che singole questioni vengano votate segretamente.

Articolo 44

I membri del Consiglio direttivo rispondono all'Assemblea del proprio lavoro individuale e collettivo.

In conformità con il comma 1 del presente articolo, l'Assemblea può revocare il mandato di un membro del Consiglio direttivo oppure dell'intero Consiglio direttivo prima dello scadere del termine per il quale sono stati eletti.

L'Assemblea può revocare il Consiglio direttivo se reputa che con il proprio lavoro abbia danneggiato il presente Statuto o il programma stabilito dall'Assemblea, oppure non abbia applicato le delibere emanate dall'Assemblea.

L'Assemblea può revocare il membro del Consiglio direttivo se valuta che agisca contrariamente al presente Statuto, non realizzi il programma stabilito dall'Assemblea o le decisioni dell'Assemblea o del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo e il suo membro vengono revocati con lo stesso procedimento usato per la nomina.

La proposta di revoca di singoli membri del Consiglio direttivo o del Consiglio direttivo al completo può venire presentata da almeno un terzo dei rappresentanti dell'Assemblea e dal presidente dell'Unione.

Se l'Assemblea revoca il Consiglio direttivo al completo, ne elegge uno nuovo con mandato pieno, mentre se revoca singoli membri dello stesso, elegge i nuovi membri del Consiglio direttivo per il periodo fino alla scadenza del mandato dei membri uscenti.

Nel caso in cui il mandato del presidente scadesse prima del termine previsto, il mandato cessa anche per i membri del Consiglio direttivo il giorno dello svolgimento della seduta dell'Assemblea durante la quale viene scelto il nuovo presidente.

Articolo 45

Il Consiglio direttivo:

- stabilisce la proposta di Statuto e degli altri atti emanati dall'Assemblea,
- prepara i materiali che verranno esaminati dall'Assemblea,
- nomina e revoca i rappresentanti nel comitato di controllo della società che gestisce gli impianti sportivi di proprietà della Città di Rovigno, nel Consiglio direttivo

- dell'istituzione addetta alla gestione degli impianti sportivi e negli organi nel cui lavoro partecipano anche i rappresentanti dell'Unione,
- esamina il lavoro dei rappresentanti dell'Unione presso l'Unione sportiva della Regione Istriana e in altre organizzazioni,
 - organizza il lavoro e l'attività dell'Unione nel periodo tra due sedute dell'Assemblea,
 - applica e assicura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea,
 - emana gli atti con i quali si assicura l'attività regolare e la realizzazione dei programmi dell'Unione, se con il presente Statuto non vengono posti nelle competenze dell'Assemblea,
 - decide sull'ammissione nell'Unione di membri provvisori,
 - propone i criteri per la programmazione e l'assegnazione dei mezzi finanziari nonché le proposte unificate e coordinate dei programmi pubblici nello sport,
 - presenta all'Assemblea la proposta del piano di lavoro e del piano finanziario conformemente ai fabbisogni pubblici nella sfera dello sport della Città di Rovinj-Rovigno,
 - definisce la proposta della relazione finanziaria e della relazione sul lavoro dell'Unione,
 - realizza il piano finanziario dell'Unione e nell'ambito del piano finanziario decide sulla ripartizione e la dinamica di fruizione dei mezzi,
 - gestisce i beni mobili e immobili dell'Unione e le questioni riguardanti i medesimi,
 - nomina il presidente e i membri degli organi di lavoro temporanei dell'Unione,
 - svolge anche altri lavori stabiliti dal presente Statuto e dagli altri atti dell'Unione o che gli vengono affidati dall'Assemblea,
 - risolve i problemi che non sono previsti dal presente Statuto ed informa in merito l'Assemblea durante la prima seduta successiva.

AD 3 – Il presidente

Articolo 46

Può essere eletta presidente la persona membro dell'Assemblea la cui candidatura viene notificata, in forma scritta, da almeno un terzo dei rappresentanti dell'Assemblea.

Il presidente dell'Unione è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Il mandato del presidente dura quattro anni e lo stesso può essere rieletto.

Il presidente risponde del proprio lavoro all'Assemblea e al Consiglio direttivo.

La procedura di revoca del presidente è identica a quella per l'elezione dello stesso.

Dopo la disamina della proposta di revoca, l'Assemblea decide se procedere o meno alla votazione in merito alla stessa.

Il Presidente dell'Unione si ritiene revocato se per la revoca vota la maggioranza dei membri dell'Assemblea presenti, mentre il mandato del neoeletto presidente dura fino allo scadere del mandato del suo predecessore.

L'Unione può proclamare il presidente onorario a vita della stessa.

La decisione sulla proclamazione del presidente onorario viene emanata dall'Assemblea dell'Unione su proposta del Consiglio direttivo.

Articolo 47

Il presidente dell'Unione in qualità di persona autorizzata a rappresentare la stessa, ha le seguenti competenze:

- è responsabile della legalità del lavoro dell'Unione e presenta e rappresenta la stessa,
- gestisce il lavoro dell'Unione in conformità con le decisioni dell'Assemblea,
- è responsabile della presentazione all'Assemblea della proposta della relazione finanziaria annuale,
- fa pervenire il verbale delle sedute ordinarie dell'Assemblea all'ufficio competente del Registro delle associazioni,
- stipula contratti ed intraprende altre azioni legali a nome e per conto dell'Unione.

Il presidente dell'Assemblea inoltre:

- convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo,
- controlla l'applicazione delle delibere e degli altri atti dell'Assemblea e del Consiglio direttivo,
- firma gli atti emanati dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo,
- svolge anche altri lavori che gli vengono affidati dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo.

AD 4 – Il vicepresidente

Articolo 48

Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea per un periodo di quattro anni e può essere rieletto. La proposta del candidato a Vicepresidente viene presentata dal Presidente o da almeno 5 membri dell'Assemblea. Dopo la votazione per confermare le proposte avanzate, viene definita la lista dei candidati proposti a Vicepresidente. Prima si vota la proposta del presidente e dopo, se questa non viene approvata, si votano le altre proposte nell'ordine in cui sono state presentate.

Il vicepresidente aiuta il Presidente nello svolgimento del suo lavoro e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il vicepresidente dell'Assemblea è anche vicepresidente dell'Unione e del Consiglio direttivo.

Il vicepresidente risponde del proprio operato all'Assemblea ed al Consiglio direttivo.

La durata del mandato, la rielezione e la procedura di revoca del vicepresidente sono le stesse valide per i membri del Consiglio direttivo.

AD 5 – Il segretario

Articolo 49

Il segretario è l'organo esecutivo dell'Unione.

Il segretario viene nominato dall'Assemblea dalle file degli operatori pubblici e specializzati nell'ambito dello sport, in base al concorso, per un mandato della durata di quattro anni e può essere rieletto.

Il concorso per la nomina del Segretario viene bandito dal Consiglio direttivo su proposta del presidente. Le modalità del concorso e le condizioni che il segretario deve soddisfare, ma anche i diritti e doveri reciproci vengono stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il concorso viene bandito almeno 30 giorni prima della convocazione dell'Assemblea elettorale. Sulla base del concorso indetto e delle domande pervenute il Consiglio

direttivo, su proposta del presidente, propone all'Assemblea il candidato a segretario dell'Unione.

Nel caso non pervengano domande o quelle arrivate non soddisfino le condizioni del concorso, l'Assemblea, su proposta del Presidente, nominerà un segretario provvisorio con mandato di al massimo un anno e nel frattempo bandirà un nuovo concorso e rinnoverà la nomina alla prima seduta annuale ordinaria dell'Unione, con lo stesso mandato degli organi dell'Assemblea.

Articolo 50

Il segretario può essere esonerato dalla propria funzione anche prima dello scadere del periodo di nomina qualora con il proprio lavoro dovesse danneggiare consapevolmente la Costituzione, le leggi, lo Statuto e gli altri atti dell'Unione e provocare delle conseguenze negative per l'Unione, rifiutare senza motivo di applicare le delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, in caso di azioni illegittime o abuso della propria funzione.

Il Consiglio direttivo decide sull'esonero del segretario dietro proposta della commissione, che viene nominata con il compito di constatare la fondatezza della richiesta d'esonero.

L'iniziativa per l'esonero può venire avviata dal presidente, dal Comitato direttivo oppure da almeno un terzo dei rappresentanti nell'Assemblea.

L'Assemblea dell'Unione è in dovere di deliberare in merito ad eventuali ricorsi entro 30 giorni dalla notifica degli stessi. La decisione dell'Assemblea è definitiva.

Il segretario può venire esonerato dalla propria funzione dietro richiesta personale in forma scritta.

In caso di revoca o esonero del segretario su propria richiesta scritta, cessa anche la prerogativa di segretario quale persona autorizzata a rappresentare l'Unione.

Articolo 51

Il segretario partecipa al lavoro dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e degli altri organismi senza diritto decisionale.

In caso di assenza oppure impedimento, il segretario generale viene sostituito dalla persona scelta dal Consiglio direttivo.

Articolo 52

Il segretario:

- svolge i lavori professionali per l'Unione,
- controlla e prende i provvedimenti necessari per la realizzazione del piano e del programma stabilito dall'Unione,
- cura la legalità del lavoro e adempie agli obblighi legali, contrattuali o assunti dall'Unione in altro modo,
- rappresenta l'Unione in tutti gli affari,
- dirige il lavoro dell'ufficio tecnico dell'Unione,
- tiene l'elenco dei membri e ne è responsabile,
- emana le ordinanze per l'attuazione del piano finanziario dell'Unione in conformità con il piano finanziario e le delibere dell'Unione,
- aiuta il presidente dell'Unione e i presidenti di altri organi nel loro lavoro,
- si prende cura dell'applicazione tempestiva delle delibere e delle conclusioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e di altri organi,
- si impegna perché il lavoro dell'Unione sia di dominio pubblico e si occupa degli affari riguardanti l'informazione,

- svolge anche altri lavori che gli vengono affidati con la delibera dell'Assemblea, dal Consiglio direttivo oppure dal presidente.

Altri organismi dell'Unione

Articolo 53

Per l'adempimento dei propri lavori il Consiglio direttivo può costituire organismi di lavoro permanenti e temporanei, oppure nominare per singoli compiti o affari una persona competente.

Nella delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro, che viene emanata dal Consiglio direttivo dell'Unione vengono stabiliti la struttura, i compiti, le autorizzazioni, le modalità di lavoro e la durata del mandato dei membri di questi organismi.

I membri degli organismi di lavoro rispondono del proprio lavoro al Consiglio direttivo e al presidente.

Per incentivare e promuovere singoli sport e conformare le attività delle associazioni sportive di tale sport nel territorio della Città, nell'ambito dell'Unione si può istituire un comitato oppure una commissione per questo sport, senza carattere giuridico, se nel territorio della Città operano almeno tre associazioni sportive che si occupano di tale sport.

All'organismo di lavoro oppure al comitato-commissione per i singoli sport, non si possono trasferire le competenze decisionali sulle questioni affidate, con il presente Statuto, all'Assemblea e al Consiglio direttivo.

VI FORME ASSOCIATIVE DELL'UNIONE

Articolo 54

L'Unione può aderire ad unioni o comunità di associazioni nazionali o internazionali e diventare membro di associazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali.

La decisione relativa all'adesione ed associazione viene emanata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

VII BENI, MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI BENI DELL'UNIONE

Articolo 55

I beni dell'Unione sono costituiti da mezzi finanziari, immobili, beni mobili e diritti di proprietà.

I mezzi finanziari dell'Unione derivano da:

- quote associative,
- donazioni e dotazioni,
- mezzi devoluti da organizzazioni che sostengono il lavoro e l'attività dell'Unione,
- mezzi derivanti dall'attuazione di attività sportive proprie,
- mezzi devoluti dal bilancio statale, dal bilancio dell'unità d'amministrazione locale e regionale, fondi dell'Unione europea ed altre fonti di finanziamento

- pubbliche, destinati a promuovere la realizzazione di programmi e progetti di interesse generale nella Repubblica di Croazia,
- altri mezzi finanziari acquisiti in conformità con la Legge.

Articolo 56

L'Unione è in dovere di tenere i libri contabili e preparare le relazioni finanziarie in conformità con le norme prescritte per la gestione finanziaria e la conduzione della contabilità delle organizzazioni senza fini di lucro.

Articolo 57

L'Unione può acquisire beni mobili e immobili.

L'Assemblea emana la delibera sull'acquisizione degli immobili e la delibera sulla vendita o la cessione degli immobili ad altri.

Il Consiglio direttivo emana la delibera sull'acquisizione, la vendita, la cessione ad altri, ossia sull'affitto dei beni mobili e immobili.

L'Unione dispone dei propri beni soltanto al fine di realizzare gli obiettivi ed attuare le attività stabilite dallo Statuto, in conformità con le disposizioni di legge.

Articolo 58

I lavori tecnico-amministrativi per i bisogni dell'Unione vengono svolti dai dipendenti impiegati nell'ufficio tecnico della stessa.

Lo status, la struttura, il finanziamento e l'organizzazione del lavoro nell'ufficio tecnico vengono definiti dal Consiglio direttivo con un atto particolare.

Per lo svolgimento di singoli lavori tecnico-amministrativi, ausiliari oppure altri lavori provvisori oppure saltuari, lavori che non si possono svolgere o non è economico vengano svolti nell'ambito dell'Unione, il Consiglio direttivo può ricorrere ai servizi dell'ufficio tecnico di un'altra persona giuridica, oppure può contrattare il loro svolgimento tramite contratto d'opera oppure contratto di prestazione.

I lavori svolti tramite contratto d'opera o di prestazione possono venire contrattati dal segretario.

VIII PREMI E RICONOSCIMENTI

Articolo 59

L'Unione può conferire premi e riconoscimenti alle organizzazioni e a singole persone per meriti e risultati nello sviluppo e nella promozione dello sport nella Città di Rovinj-Rovigno.

Il tipo di premio e riconoscimento, i criteri e le modalità per l'assegnazione vengono stabiliti con l'atto emanato dal Consiglio direttivo.

Articolo 60

L'Unione può proclamare membro onorario della stessa singole persone che abbiano contribuito in modo rilevante allo sviluppo dello sport nella Città.

Le condizioni e le modalità di elezione del membro onorario dell'Unione vengono stabilite con l'atto emanato dal Consiglio direttivo.

IX CESSAZIONE DELL'ESISTENZA DELL'UNIONE E PROCEDURA DI GESTIONE DEI BENI IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Articolo 6

L'Unione cessa la propria attività:

- su decisione dell'Assemblea dell'Unione in merito alla cessazione dell'esistenza della stessa,
- su decisione dell'Assemblea dell'Unione relativa all'associazione o all'unione con altre associazioni o alla separazione dell'Unione,
- negli altri casi previsti dalla legge.

Le decisioni dell'Assemblea dell'Unione di cui al comma precedente vengono emanate con la maggioranza dei due terzi di tutti i rappresentanti dell'Unione.

Il curatore della liquidazione dell'Unione

Articolo 62

Il curatore della liquidazione rappresenta l'Unione nel procedimento di liquidazione e con l'avvio di tale procedimento, si iscrive al Registro delle associazioni come persona autorizzata a rappresentare l'Unione fino a conclusione del procedimento di liquidazione ed alla cancellazione dell'Unione dal Registro delle associazioni.

Articolo 63

Il curatore della liquidazione viene eletto e revocato dall'Assemblea.

Articolo 64

Nel caso di cessazione dell'Unione i suoi beni, dopo aver rimborsato i creditori e sostenuto le spese del procedimento di liquidazione, giuridico o di altro genere, vengono trasferiti all'associazione, istituzione o fondazione che si prefigge gli stessi o simili obiettivi statutari, su decisione dell'Assemblea.

X MODALITÀ PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE E CONFLITTI D'INTERESSE ALL'INTERNO DELL'UNIONE

Articolo 65

In caso di controversie tra i membri dell'Unione che rendono difficile o impediscono il normale svolgimento dell'attività della stessa e che è impossibile risolvere adottando le procedure stabilite nel presente Statuto, i membri dell'Unione sono in dovere di impegnarsi per risolvere la controversia tramite mediazione.

Se il procedimento di mediazione non dovesse avere alcun esito, i membri dell'Unione risolveranno la controversia presso il competente tribunale locale.

Articolo 66

In tutti gli affari di particolare interesse ed importanza per l'Unione, i membri della stessa sono in dovere di agire con onore ed onestà, in modo consapevole e responsabile, mantenendo in modo imparziale la credibilità personale e dell'Unione. Nello svolgimento dell'attività dell'Unione i membri non devono porre i propri interessi privati al di sopra di quelli dell'Unione.

Articolo 67

Nel caso in cui gli interessi privati dei membri dell'Unione risultino in conflitto con gli interessi della stessa o qualora l'interesse privato influenzi o possa influenzare lo svolgimento imparziale dell'attività dei membri dell'Unione, il membro in conflitto d'interesse è in dovere di informare immediatamente il Consiglio direttivo dell'Unione e possibilmente, cessare di operare ulteriormente nello svolgimento di attività concrete relative al suddetto conflitto.

Articolo 68

In caso di dubbio riguardo al conflitto d'interesse, uno qualsiasi dei membri dell'Unione può richiedere il parere del Consiglio direttivo della stessa. Nel caso si evidenzino possibili conflitti d'interesse, l'Assemblea dell'Unione è in dovere di esonerare il membro in questione in modo da tutelare gli interessi dell'Unione.

XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Articolo 69

Lo Statuto dell'Unione e le relative modifiche ed aggiunte allo stesso vengono emanati dall'Assemblea con la maggioranza dei voti complessivi dei rappresentanti dell'Unione, a conclusione del dibattito inerente gli stessi.

Articolo 70

L'iniziativa per apportare modifiche ed aggiunte allo Statuto può essere promossa dal Consiglio direttivo, dal presidente, dal vicepresidente e da uno qualsiasi dei membri ordinari dell'Unione.

L'iniziativa di apportare modifiche ed aggiunte allo Statuto viene inoltrata in forma scritta al presidente dell'Unione, che è in dovere di mettere le proposte di modifica ed aggiunta all'ordine del giorno della prima seduta successiva dell'Assemblea.

La proposta di modifiche ed aggiunte allo Statuto deve contenere la nuova formulazione degli articoli dello Statuto che si propone di modificare o ampliare, con la motivazione della proposta.

Articolo 71

L'organo preposto all'interpretazione delle disposizioni del presente Statuto è l'Assemblea. L'interpretazione degli altri atti spetta agli organi che li hanno emanati.

Articolo 72

Nel caso di questioni statutarie-procedurali non regolate nel presente Statuto, l'organo chiamato a decidere è l'Assemblea dell'Unione.

Articolo 73

Con l'emanazione del presente Statuto cessa di essere valido lo Statuto dell'Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno del 18 dicembre 1997, la Decisione sulle modifiche ed aggiunte allo Statuto del 22 aprile 2008 e la Decisione sulle modifiche ed aggiunte allo Statuto del 2015.

Il Presidente dell'Unione

Armando Čekić